

Comunione sotto le due specie

Nota illustrativa

La Costituzione sulla sacra Liturgia, attuando un desiderio già espresso dal Concilio di Trento, e senza incrinare nessuno dei principi allora chiaramente affermati, ha reintrodotto nella partecipazione alla Messa la comunione sotto le due specie, sia pure « in casi da determinarsi dalla Sede Apostolica, e secondo il giudizio del Vescovo » (S.C. 55).

Tali casi venivano poi precisati nel numero e nelle modalità da successive disposizioni degli organismi competenti, e specialmente dall'Istr. *Eucharisticum Mysterium* del 1967 (n. 32), e dall'*Institutio generalis Missalis Romani* del 1970 (n. 242). La ragione addotta da questi documenti si riconnette al fatto che, essendo la liturgia « in genere signi », postula che i segni stessi esprimano con chiarezza quello che significano. Ora non c'è dubbio che nella comunione sotto le due specie risulta più evidente il segno del convito eucaristico, mentre si esprime con maggior chiarezza sia la volontà di Cristo Signore di ratificare nel suo sangue la nuova ed eterna alleanza, sia il rapporto tra il convito eucaristico e il convito escatologico nel regno del Padre (Cfr. Mt 26, 27-29).

Cose, naturalmente, da spiegarsi ai fedeli, perché pur nella riaffermata certezza che anche nella comunione sotto la sola specie del pane si riceve integralmente Cristo Signore, si rendano conto della pregnante ricchezza del segno sacramentale dell'Eucaristia.

Ecco perché i documenti che parlano della comunione sotto le due specie, insistono ripetutamente su di una opportuna catechesi, che illustri a dovere il senso e il valore della comunione stessa. Supposta questa catechesi, e tenendo presente che — oltre ai casi già previsti nel n. 242 della *Institutio generalis*, — l'Istruzione *Sacramentali Communione* e l'Istruzione *Liturgicae instaurationes* (n. 6) riconoscono particolari facoltà alle Conferenze Episcopali e, per esse, agli Ordinari sia diocesani che religiosi, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

Oltre i casi previsti nel n. 242 della *Institutio generalis Missalis Romani* e secondo le modalità ivi espresse, è data facoltà agli Ordinari diocesani per tutto il loro territorio e agli Ordinari religiosi entro i limiti della loro giurisdizione, di autorizzare la comunione sotto le sue specie:

- a) per tutti coloro che in qualsiasi Messa prestano un servizio liturgico;
- b) per tutti indistintamente i partecipanti:
 - 1) nelle Messe celebrate in connessione con altri riti sacramentali (sacramenti e professioni religiose, con rispettivi anniversari e giubilei; consacrazione della chiesa o dell'altare; funerali);
 - 2) nelle grandi solennità dell'anno liturgico, e in ricorrenze particolarmente solenni per le singole chiese locali;
 - 3) nelle Messe celebrate per categorie o per piccoli gruppi;
 - 4) in occasione di pellegrinaggi o di altre manifestazioni religiose, nelle quali i fedeli partecipano numerosi alla Messa celebrata per loro.

Quanto alle modalità per la comunione sotto le due specie ci si attenga a quanto è indicato nel n. 6 dell'Istruzione *Liturgicae instaurationes*, rispettando sempre la libertà di scelta dei comunicandi, e predisponendo ogni cosa per una distribuzione agile e dignitosa insieme.

Esito della votazione

Il giorno 16 giugno 1972, durante la IX Assemblea Generale della C.E.I., si è proceduto alla votazione dei Vescovi circa la Comunione sotto le due specie.

Quesito votato su scheda:

« Vista la nota su tale argomento, si intende approvare l'estensione della comunione sotto le due specie, oltre ai casi previsti dal n. 242 della *Institutio Generalis Missalis Romani*, anche a quelli elencati nella nota medesima? ».

Al termine dello spoglio delle schede si sono avuti i seguenti risultati:

Votanti	177		
Voti validi	175	Affirmative	140
Schede nulle	2	Negative	35
Schede bianche	—		

Non essendo stata raggiunta la maggioranza prescritta, il quesito non è risultato approvato.

Dopo accurato controllo le schede sono state distrutte.

+ ANDREA PANGRAZIO, *Segretario Generale*

Messa domenicale e festiva anticipata alla sera del giorno precedente

Nota illustrativa

In base al n. 28 dell'Istruzione *Eucharisticum Mysterium*, la Santa Sede ha concesso a molti Vescovi che ne hanno fatto domanda la facoltà di estendere al giorno precedente la celebrazione della Messa domenicale e festiva.

La concessione si è rivelata pastoralmente assai valida, là specialmente dove ne sono state illustrate a dovere le finalità e si è dato a tale Messa il suo giusto rilievo. Si chiede ora di estenderne la facoltà a tutto il territorio nazionale.